

GUIDA FISAC

Previdenza **Generale**
2015



Guida alla Previdenza Generale **2015**

A cura di Giampiero Reccagni

INDICE

1. UN PO' DI STORIA	3
2. LA CONTRIBUZIONE	4
2.1 L'ESTRATTO CONTRIBUTIVO	5
3. IL DIRITTO ALLA PENSIONE	7
3.1 Lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995	7
3.2 Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995	10
4. DECORRENZA DELLA PENSIONE	12
5. LE ECCEZIONI ALL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA	13
5.1 Disposizioni eccezionali	13
5.2 Applicazione della disciplina previgente	13
6. IL CALCOLO DELLA PENSIONE.....	15
6.1 CALCOLO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO	15
6.2 Calcolo con il sistema contributivo	16
7. LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI	17
8. INABILITÀ E INVALIDITÀ.....	18
8.1 La pensione di inabilità.....	18
8.2 L'assegno di invalidità.....	18
9. LA PENSIONE AI SUPERSTITI.....	20

1. UN PO' DI STORIA

Il sistema previdenziale pubblico affonda le proprie radici alle origini della storia unitaria dell'Italia: infatti si eredita la legislazione piemontese in materia di pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato e viene istituita, nel 1898, la "Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai" cui era possibile aderire su base volontaria.

La prima metà del secolo scorso vede l'attuazione di numerosi interventi a sostegno del lavoro dipendente, a partire dall'obbligatorietà dell'adesione alla Cassa Nazionale di Previdenza, che diventa nel 1933 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - INPS, all'introduzione dell'indennità di licenziamento - l'attuale TFR -, degli assegni familiari e della pensione di reversibilità per i superstiti. In quegli anni si stabilisce anche la ripartizione dei contributi versati a favore dell'INPS con 2/3 a carico del datore di lavoro ed 1/3 a carico del lavoratore e, a seguito dell'inflazione bellica e della conseguente perdita di potere d'acquisto delle pensioni, il passaggio dal sistema a capitalizzazione a quello a ripartizione.

Lo sviluppo economico post bellico consente una politica previdenziale più "generosa", con interventi economici e normativi a favore dei pensionati: tredicesima mensilità, trattamento minimo di pensione, assicurazione obbligatoria estesa ai lavoratori autonomi, pensione sociale quale trattamento minimo per tutti i lavoratori. Inoltre, si introduce la pensione di anzianità connessa al versamento di 35 anni di contributi, indipendentemente dall'età del lavoratore.

La crisi economica e demografica che inizia a manifestarsi dalla fine degli anni '80 impone una revisione del sistema pensionistico e, a partire dal 1992, viene avviato il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, configurando di fatto l'attuale sistema pensionistico che può essere definito misto, con:

- la **PREVIDENZA OBBLIGATORIA DI BASE** (cosiddetto "primo pilastro"),
- la **PREVIDENZA COMPLEMENTARE** (cosiddetto "secondo pilastro"), costituita dai fondi pensione che hanno il compito di integrare la pensione di base,
- la **PREVIDENZA INTEGRATIVA INDIVIDUALE** (cosiddetto "terzo pilastro") costituita dalle polizze vita previdenziali o da piani di accumulo dei fondi comuni di investimento.

Da allora si sono susseguiti interventi di riforma del sistema pensionistico:

- D.Lgs. 503/1992 (riforma Amato), che ha attuato un graduale incremento dell'età pensionabile,
- L. 335/1995 (riforma Dini), che ha introdotto il sistema di calcolo "contributivo",
- L. 449/1997 (riforma Prodi), che ha accelerato la fase transitoria di aumento degli anni necessari per la pensione di anzianità,
- L. 243/2004 (riforma Maroni), che ha allungato l'età pensionabile (cosiddetto "scalone"),
- **L. 247/2007** (riforma Prodi), che ha rivisto i requisiti per il diritto a pensione, superando lo "scalone" e introducendo il "sistema delle quote",
- **L. 122/2010** (riforma Sacconi), che ha modificato la decorrenza della pensione con la cosiddetta "finestra mobile" dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto, ha previsto un immediato innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti nel pubblico impiego e ha introdotto l'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti dell'età anagrafica per il diritto a pensione,
- **L. 111/2011**, che ha ulteriormente allungato le finestre di uscita per le pensioni di anzianità,
- **L. 148/2011**, che ha anticipato l'innalzamento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici del settore privato.

Infine la riforma Fornero, con il DL 201/2011 convertito con modificazioni dalla **L. 214/2011**, che ha:

- sancito il passaggio al sistema di calcolo "contributivo" per le pensioni,
- innalzato l'età per la pensione di vecchiaia,
- eliminato sostanzialmente le pensioni di anzianità, introducendo la pensione "anticipata" ma con penalizzazioni,
- abolito le "finestre",
- previsto altre misure, quali la limitazione dell'adeguamento delle pensioni, ecc.

La previdenza obbligatoria è una galassia ancora popolata di enti con regole e prestazioni non omogenee, destinati ai diversi settori professionali esistenti nel mondo del lavoro. In questa guida tratteremo in particolare le norme relative ai lavoratori dipendenti inseriti nella gestione INPS.

2. LA CONTRIBUZIONE

Il diritto e la misura delle pensioni dipendono dall'anzianità contributiva, cioè dalla consistenza della posizione assicurativa individuale.

Le posizioni assicurative sono costituite da diversi tipi di contribuzione:

- contributi obbligatori
- contributi figurativi
- contributi da riscatto
- contributi da ricongiunzione
- contributi volontari.

I **contributi "obbligatori"**, in quanto dovuti per legge¹, sono calcolati sulla retribuzione lorda del lavoratore dipendente.

Il prelievo dei contributi avviene direttamente dalla busta paga a cura del datore di lavoro, che provvede anche al relativo versamento mensile all'Inps.

Le aliquote contributive sono le seguenti:

Retribuzione Lorda Annua (valori 2015)	% Lavoratore	% Azienda*	% Aliquota Complessiva
sino a € 46.123	9,19	23,81	33%
per la quota oltre € 46.123	10,19	23,81	34%

* A carico dell'azienda ci sono anche le contribuzioni per le altre assicurazioni (disoccupazione, assegni familiari, ecc.).

Per gli apprendisti			
	5,84	11,61	17.45%

Per i lavoratori con il solo sistema contributivo			
per la quota oltre € 100.324*	nessuna	nessuna	nessuna

* Massimale di retribuzione pensionabile oltre il quale non maturano diritti di pensione e non si versano contributi (tetto pensionistico). [Circolare INPS 11/2015](#)

Riepiloghiamo brevemente le altre tipologie di contribuzione, rinviando ogni informazione e assistenza ai rappresentanti FISAC e al Patronato sindacale INCA-CGIL²:

- **contributi figurativi**: sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa a "causa di forza maggiore" prevista dalla legge o ha percepito un'indennità a carico dell'Inps (es. congedo per maternità, congedo parentale, permessi [L.104/92](#), servizio militare, permessi per donazione sangue, ecc.);
- **contributi da riscatto**: sono contributi che vengono accreditati a seguito dell'accoglimento di specifica domanda da parte del lavoratore di coprire periodi altrimenti privi di contribuzione (es. riscatto del periodo di laurea, dell'aspettativa non retribuita usufruita successivamente al 31.12.1996 e prevista da leggi e contratti, dell'aspettativa per gravi motivi familiari, ecc.). Il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un importo, cosiddetta "riserva matematica", corrispondente agli oneri che l'Inps assume con il riconoscimento dei periodi riscattati;
- **contributi da ricongiunzione**: sono contributi accreditati a favore del lavoratore che ha chiesto l'unificazione, cioè la "ricongiunzione", di tutti i suoi contributi presso un unico fondo (es. dalla gestione lavoratori autonomi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, ecc.). Lo scopo è quello di ottenere un unico

¹ In Italia, dal 1920, tutti coloro che lavorano sono obbligati ad assicurarsi contro i "rischi" di invalidità, vecchiaia e morte.

² L'indicazione delle Sedi del Patronato INCA CGIL è reperibile sul sito www.inca.it

trattamento pensionistico calcolato su tutti i contributi versati nell'arco della vita lavorativa. Dal 1/7/2010 la ricongiunzione è sempre a titolo oneroso³;

- **contributi volontari**: i versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori che hanno cessato o sospeso l'attività lavorativa (es. periodi di aspettativa non retribuita prevista da leggi e contratti), con lo scopo di perfezionare i requisiti necessari per raggiungere il diritto a pensione e per incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto (es. nel caso di contratto di lavoro a part-time). Il costo dei versamenti volontari è pari 32,87% della retribuzione imponibile delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche non consecutive.

Recenti disposizioni legislative hanno previsto la **"totalizzazione dei contributi"**, vale a dire la possibilità di riunire, senza oneri, i contributi versati in diverse gestioni pensionistiche. In questo modo si permette l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non potrebbero utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata⁴.

Maggiorazione dell'anzianità contributiva

Hanno diritto ad una maggiorazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione:

- i lavoratori non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto ad una maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di attività svolta⁵;
- i lavoratori invalidi, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, ed i lavoratori sordomuti hanno diritto ad una maggiorazione contributiva di 2 mesi ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 5 anni⁶.

La maggiorazione dell'anzianità contributiva è utile anche ai fini del calcolo della pensione per la quota retributiva⁷.

2.1 L'ESTRATTO CONTRIBUTIVO

L'estratto conto Inps è la "fotografia" della vita assicurativa del lavoratore, dove sono indicati tutti i contributi da lavoro, figurativi, ricongiunti, volontari e riscattati.

L'estratto conto consente al lavoratore di verificare l'esattezza delle registrazioni che lo riguardano e di segnalare tempestivamente eventuali discordanze o inesattezze.

Le contribuzioni previdenziali si prescrivono trascorso il termine di 5 anni e pertanto non possono più essere versate dal datore di lavoro.

Se il lavoratore è vicino alla pensione, può richiedere l'**ECOCERT**, cioè l'estratto conto certificativo: è un documento analitico che vale come certificato della posizione assicurativa.

Per richiedere online l'estratto conto, occorre accedere al sito www.inps.it digitando Codice Fiscale e PIN (Richiesta PIN).

³ Circolare INPS n. 126 del 24/9/2010 punto 2.

⁴ In questo caso continua ad applicarsi la disciplina delle "finestre mobili".

⁵ Legge 113/85. Art. 9 Indennità di mansione Comma 2

⁶ Art. 80 legge 388/00.

⁷ La maggiorazione convenzionale non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva, in quanto nel calcolo contributivo l'importo della quota di pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento.

Come controllare l'estratto conto? Per i dipendenti privati la registrazione dei contributi avviene di norma in settimane:

- *5 settimane equivalgono a un mese,*
- *9 a due mesi,*
- *13 a tre mesi,*
- *26 a sei mesi,*
- *52 a un anno.*

3. IL DIRITTO ALLA PENSIONE

A decorrere dal **1° gennaio 2012** i lavoratori possono accedere al pensionamento con le due seguenti prestazioni⁸:

- **PENSIONE DI VECCHIAIA**
- **PENSIONE ANTICIPATA**

La maturazione del diritto si differenzia anche in base alla presenza o meno di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995:

- lavoratori che hanno contributi previdenziali versati al 31 dicembre 1995 (che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996),
- lavoratori che hanno contributi previdenziali versati dopo il 31 dicembre 1995 (che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996).

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione saranno adeguati – con cadenza triennale fino al 2019 e biennale in seguito - alla speranza di vita accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica e validata dall'Eurostat.

Dal 2013 l'incremento è di tre mesi.

3.1 Lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995

PENSIONE DI VECCHIAIA

Per conseguire il diritto a pensione occorre perfezionare i seguenti requisiti:

- **anzianità minima contributiva di 20 anni.**
Ai fini del raggiungimento di tale anzianità sono validi i contributi versati o accreditati a qualunque titolo.
- **requisito anagrafico come da tabella seguente** (dal 2019 i requisiti anagrafici sono stimati, sulla base dello scenario demografico Istat)

Anni	Dipendenti settore privato	
	UOMINI - età	DONNE - età
2015	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2016	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2021	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2022	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2023	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2024	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi

⁸ Legge 214/2011 di conversione del DL 201/2011. Circolare interpretativa INPS n. 35 del 14/3/2012

2025	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2026	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2027	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2028	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2029	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2030	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2031	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2032	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2033	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2034	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2035	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2036	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2037	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2038	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2039	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2040	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi

Non sono modificati i requisiti anagrafici e la decorrenza delle prestazioni per:

- Lavoratori **non vedenti** (50 anni e 3 mesi di età se donna e 55 anni e tre mesi se uomo per il 2015);
- Lavoratori **invalidi** in misura non inferiore all'80% (55 anni e 3 mesi di età se donna e 60 anni e 3 mesi se uomo per il 2015)

PENSIONE ANTICIPATA

Per conseguire il diritto a pensione occorre possedere l'anzianità contributiva minima come da tabella seguente (dal 2019 i requisiti anagrafici sono stimati, sulla base dello scenario demografico Istat). Ai fini del raggiungimento delle anzianità sono validi i contributi versati o accreditati a qualunque titolo⁹.

Dipendenti settore privato		
Anni	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

⁹ Ricordiamo che è comunque necessario perfezionare il raggiungimento dei 35 anni di contributi escludendo i periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione ordinaria.

2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi
2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi
2023	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi
2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi
2025	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi
2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi
2027	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi
2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi
2029	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi
2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi
2031	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi
2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi
2033	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi
2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi
2035	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi
2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi
2037	45 anni	44 anni
2038	45 anni	44 anni
2039	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi
2040	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi

La normativa non prevede un requisito anagrafico minimo. Tuttavia a decorrere dal 1/1/2018¹⁰, qualora si acceda alla pensione anticipata con un'età anagrafica inferiore a 62 anni la prestazione erogata subisce le seguenti penalizzazioni economiche:

- per i primi 2 anni di anticipo (pensionamento con 60 anni di età) una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo,
- per i successivi anni di anticipo una riduzione del 2% per ogni ulteriore anno¹¹.

¹⁰ La normativa vigente al 31 dicembre 2014 prevedeva che le penalizzazioni non si applicassero nei confronti dei lavoratori che avessero maturato entro il 31 dicembre 2017 i requisiti di anzianità contributiva minima per la pensione anticipata, a patto che tale anzianità fosse derivata esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi comunque i periodi di contribuzione collegati a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, obblighi di leva, infortunio, malattia, cassa integrazione ordinaria e riscatto per omessa contribuzione di periodi lavorati, donazione di sangue, i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'art. 33 della L. 104/1992 (il periodo di contribuzione maturato nel Fondo di solidarietà non era ricompreso nell'elenco previsto dalla legge e, pertanto, sono state applicate fino al 31 dicembre 2014 le penalizzazioni previste per l'accesso alla pensione anticipata con un'età inferiore a 62 anni). La legge di stabilità 2015 ([Legge n. 190 del 23/12/2014](#)), al comma 113 dell'Art. 1, prevede ora che ai lavoratori che maturano la pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 non venga applicata alcuna decurtazione.

¹¹ Ad esempio, nel caso di pensionamento anticipato con 57 anni di età si avrebbe una penalizzazione economica dell'8%.

Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi di anticipo.

La penalizzazione si applica sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo e pertanto:

- per coloro che hanno un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, sulla quota di assegno relativo all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011;
- per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, sulla quota di assegno relativo all'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995.

3.2 Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995

PENSIONE DI VECCHIAIA

Per conseguire il diritto a pensione deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i lavoratori con contributi versati al 31 dicembre 1995, a condizione che l'importo dell'assegno non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale¹²;
- 70 anni¹³ di età e almeno 5 anni di contribuzione effettiva escludendo quella accreditata figurativamente a qualunque titolo (in questo caso non esiste una soglia minima dell'assegno erogato).

Eccezione: le lavoratrici madri, indipendentemente dal fatto che al momento della maternità lavorino o meno, possono beneficiare di un periodo di maggiorazione dell'età anagrafica pari a 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, raggiungendo in tal modo prima il requisito anagrafico utile per accedere alla pensione. In alternativa possono optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo ad un'età anagrafica superiore di un anno a quella effettiva nel caso di uno o due figli e superiore di due anni per tre o più figli.

PENSIONE ANTICIPATA

Anche per la pensione anticipata, per conseguire il diritto alla prestazione deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- stessa anzianità contributiva minima prevista per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1/1/1996 (vedi tabella a pag. 7).
Ai fini del raggiungimento delle anzianità sono validi i contributi versati o accreditati a qualunque titolo, con esclusione della contribuzione volontaria. I periodi di lavoro antecedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5.

¹² L'assegno sociale annuo per il 2015 è di € 5.830,76 (€ 448,52 x 13 mensilità).

¹³ Dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici saranno adeguati, con cadenza triennale fino al 2019 e biennale in seguito, alla speranza di vita accertata dall'Istat. Dal 2013 l'incremento è di tre mesi.

- 63 anni¹⁴ di età con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, purché l'assegno mensile di pensione non sia inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Anche in questo caso, ai fini del raggiungimento dei 20 anni effettivi di contribuzione non sono computati i periodi di contribuzione figurativa a qualunque titolo riconosciuti.

¹⁴ Dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici saranno adeguati, con cadenza triennale fino al 2019 e biennale in seguito, alla speranza di vita accertata dall'Istat. Dal 2013 l'incremento è di tre mesi.

4. DECORRENZA DELLA PENSIONE

La nuova normativa, pesantemente intervenuta sulle anzianità anagrafiche e contributive necessarie per acquisire il diritto alla pensione, ha contemporaneamente eliminato il sistema delle “finestre” che allontanava nel tempo l’effettiva erogazione delle prestazioni.

Dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia o anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si raggiunge il diritto.

In entrambi i casi, condizione essenziale è la cessazione del rapporto di lavoro e la presentazione della domanda di pensione.

Chi volesse provare a calcolare autonomamente la decorrenza della propria pensione in base alla nuova normativa, può accedere al sito <http://www.irpef.info/pensionequando.html> .

E’ comunque sempre consigliabile verificare il risultato presso un patronato INCA ([Trova la sede più vicina a te](#)).

5. LE ECCEZIONI ALL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA

L'applicazione della nuova normativa prevede alcune eccezioni che riguardano sia specifiche disposizioni relative ai lavoratori/lavoratrici dipendenti con precisi requisiti anagrafici e contributivi alla data del 31 dicembre 2012, sia il mantenimento della previgente normativa a favore di particolari categorie di lavoratori/lavoratrici.

5.1 Disposizioni eccezionali

Queste disposizioni si applicano a coloro che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato:

- i lavoratori possono accedere alla pensione anticipata al compimento dei 64 anni di età¹⁵ se sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012,
 - entro il 31 dicembre 2012 maturavano i requisiti previsti con il cosiddetto "sistema delle quote"¹⁶.
- le lavoratrici possono conseguire la pensione di vecchiaia alternativamente
 - secondo le previsioni individuate per le lavoratrici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi paragrafo 3.1),
 - al compimento dei 64 anni di età se in possesso, al 31 dicembre 2012, di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un'età anagrafica di almeno 60 anni.

5.2 Applicazione della disciplina previgente

Nella nuova disciplina pensionistica sono previste alcune fattispecie per le quali continuano ad applicarsi le precedenti norme per la maturazione dei requisiti di accesso e per la decorrenza delle prestazioni pensionistiche (c.d. "finestre"). Riportiamo quelle di immediato interesse per il nostro settore:

- Lavoratori che hanno maturato il diritto, secondo la vecchia disciplina, entro il 31 dicembre 2011¹⁷.
- Lavoratrici in regime sperimentale: in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto alla pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva al raggiungimento di 57 anni e 3 mesi di età, fermo restando comunque che la pensione decorre dopo 12 mesi successivi¹⁸. Per potersi avvalere di tale opportunità, le lavoratrici devono però optare per la liquidazione della pensione con le

¹⁵ Dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici saranno adeguati, con cadenza triennale fino al 2019 e biennale in seguito, alla speranza di vita accertata dall'Istat. Dal 2013 l'incremento è di tre mesi.

¹⁶ **Tabella B** allegata alla **Legge 243/2004**: nel 2012 la quota minima era 96 (somma di età e anzianità contributiva) con almeno 60 anni di età anagrafica.

¹⁷ Questi lavoratori possono chiedere all'INPS di certificare il loro diritto acquisito.

¹⁸ Pertanto l'ultima "finestra" utile per rientrare nel regime sperimentale è 1/12/2015.

regole di calcolo del **sistema contributivo**¹⁹.

- Soggetti collocati in mobilità, mobilità lunga e “esodo” in base ad accordi sindacali stipulati entro la data del 4 dicembre 2011. In merito alla previsione di utilizzo della prestazione straordinaria erogata dai fondi di solidarietà di settore (c.d. “esodo”), la normativa previgente si applica nei confronti di coloro che già sono stati collocati in esodo e di quelli che accedono al Fondo esuberi successivamente alla data del 4 dicembre 2011 in base ad accordi antecedenti²⁰.

Le norme di salvaguardia trovano un limite numerico nelle risorse economiche individuate dal Governo. I colleghi nel Fondo di solidarietà del settore credito e coloro che entreranno nel Fondo entro il 30/6/2013 sono ricompresi nei numeri dei “salvaguardati”.

- Lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 erano in congedo per assistenza a figli disabili, a condizione che maturino almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, entro 24 mesi dall'inizio del congedo.

¹⁹ [Art. 1 comma 9 Legge 243/2004](#).

²⁰ Per i lavoratori collocati nel Fondo esuberi dopo il 4/11/2011 per effetto di accordi antecedenti, la normativa prevede che rimarranno a carico del Fondo fino al compimento dei 62 anni di età anche se maturano prima i requisiti di accesso al pensionamento.

6. IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Già la riforma Dini del 1995 ha introdotto il sistema di calcolo **contributivo**.

La nuova **Legge 214/2011** ha superato definitivamente il sistema di calcolo basato sul solo sistema retributivo.

Dal 1/1/2012, ai fini del calcolo della pensione si applicano i seguenti criteri:

LAVORATORI CON ALMENO 18 ANNI DI CONTRIBUTI AL 31/12/1995	sistema di calcolo misto : - sistema retributivo per la quota maturata al 31/12/2011, - sistema contributivo per la quota maturata dal 1/1/2012.
LAVORATORI CON MENO DI 18 ANNI DI CONTRIBUTI AL 31/12/1995	sistema di calcolo misto : - sistema retributivo per la quota maturata al 31/12/1995, - sistema contributivo per la quota maturata dal 1/1/1996. Questi lavoratori hanno la facoltà di optare per l'applicazione integrale del "regime contributivo", a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (cioè successivi al 31/12/1995)*
LAVORATORI CHE HANNO INIZIATO A LAVORARE DOPO IL 31/12/1995	sistema contributivo sulla base di tutta la contribuzione versata nell'intero arco della vita lavorativa.
<i>*In caso di opzione, l'età richiesta ai fini del raggiungimento della prestazione diventa quella prevista nel sistema contributivo. Di fatto, con i nuovi requisiti pensionistici, l'opzione contenuta nella Riforma Dini del 1995, che permetteva di percepire la pensione già a 57 anni, ha perso quasi completamente di interesse.</i>	

6.1 CALCOLO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi.

Si basa su tre elementi:

- l'anzianità contributiva maturata al 31/12/1995 (per i lavoratori che a quella data avevano meno di 18 anni di contributi) o al 31/12/2011 (per coloro con più di 18 anni di contributi al 31/12/1995);
- la retribuzione pensionabile, data dalla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
- l'aliquota di rendimento pari al 2% annuo della retribuzione pensionabile percepita entro un limite fissato dalla legge²¹, per poi decrescere per fasce di importo superiore, fino ad arrivare ad una aliquota di rendimento dello 0,90% annuo.

Il calcolo avviene pro quota, secondo le norme previdenziali succedutesi nel tempo (riforma del 1992 e 1995). Si compone di due quote:

- **Quota A** - determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni pensionabili degli ultimi 5 anni di

²¹ Il limite per le pensioni con decorrenza nel 2015 è di € 46.123 annui. Ad esempio, se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione pensionabile.

contribuzione (260 settimane) immediatamente precedenti la data di pensionamento. A tali retribuzioni vengono applicati i coefficienti di rivalutazione contenuti in una apposita tabella.

- **Quota B** - determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31/12/1995 (per i lavoratori che a quella data avevano meno di 18 anni di contributi) o al 31/12/2011 (per coloro con più di 18 anni di contributi al 31/12/1995) e sulla media delle retribuzioni pensionabili degli ultimi 10 anni di contribuzione (520 settimane) immediatamente precedenti la data di pensionamento. La rivalutazione è effettuata con le tabelle Istat dell'indice annuo dei prezzi al consumo e con l'ulteriore maggiorazione di un 1% fisso per ogni anno solare preso in considerazione dal computo.

6.2 Calcolo con il sistema contributivo

Il calcolo della pensione è effettuato sull'insieme dei contributi versati nel periodo di riferimento.

Per determinare l'importo della pensione occorre:

- individuare la retribuzione annua²²;
- calcolare l'ammontare dei contributi di ogni anno moltiplicando la retribuzione annua per l'aliquota contributiva (33% per i lavoratori dipendenti);
- determinare il montante individuale sommando i contributi di ciascun anno e rivalutando annualmente il risultato ottenuto sulla base del tasso annuo di capitalizzazione calcolato sulla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) determinata dall'ISTAT;
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione.

Coefficienti di trasformazione 2013:

Età	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
Coefficiente	4,304%	4,416%	4,535%	4,661%	4,796%	4,940%	5,094%	5,259%	5,435%	5,624%	5,826%

²² La retribuzione utile per il calcolo del montante è limitata al cosiddetto "tetto contributivo" che viene rivalutato ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo: per il 2015 il tetto contributivo è di € 100.324. [Circolare INPS 11/2015](#).

7. LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Le pensioni godono di un sistema di aumenti automatici collegati all'indice Istat, la cosiddetta perequazione automatica.

La Legge di stabilità **n. 147/2013 (comma 483)** ha stabilito che per l'anno 2015 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici venga riconosciuta in base alla seguente tabella e applicando, in via previsionale, l'aumento del 0,3%²³:

% indice perequazione da attribuire	Fasce trattamento pensionistico complessivo	Importo trattamento pensionistico complessivo	Aumento percentuale	Fascia di Garanzia e Importo garantito (*)
100	fino a 3 volte il trattamento minimo INPS	fino a € 1.502,64	0,3 %	oltre € 1.502,64 e fino a € 1.502,87: garantiti 1.507,15
95	oltre 3 e fino a 4 volte il trattamento minimo INPS	oltre € 1.502,64 e fino a € 2.003,52	0,285 %	oltre € 2.003,52 e fino a € 2.004,72: garantiti 2.009,23
75	oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo INPS	oltre € 2.003,52 e fino a € 2.504,40	0,225 %	oltre € 2.504,40 e fino a € 2.506,27: garantiti 2.510,03
50	oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo INPS	oltre € 2.504,40 e fino a € 3.005,28	0,15 %	oltre € 3.005,28 e fino a € 3.005,73: garantiti 3.009,79
45	oltre 6 volte il trattamento minimo INPS	nessun tetto	0,135 %	

Gli importi di riferimento dei trattamenti pensionistici e del trattamento minimo INPS (€ 500,88 mensili) sono quelli relativi al 2014.

(*) Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

²³D.M. del 20 novembre 2014

8. INABILITÀ E INVALIDITÀ

I lavoratori affetti da infermità fisica o mentale, che possono far valere determinati requisiti contributivi, hanno diritto in base alla gravità dell'infermità:

- alla pensione di inabilità
- all'assegno di invalidità.

8.1 La pensione di inabilità

Si può ottenere al verificarsi delle seguenti condizioni:

- infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, tale da provocare **un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro**;
- anzianità contributiva di almeno 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità;
- cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa.

La pensione di inabilità non è definitiva e, pertanto, può essere soggetta a revisione.

La prestazione non è cumulabile con l'eventuale rendita INAIL²⁴ concessa per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza con la rendita stessa.

Per il calcolo della pensione, l'anzianità contributiva maturata viene incrementata - nel limite massimo di 2.080 contributi settimanali, pari a 40 anni - dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini.

I pensionati di inabilità possono presentare domanda per ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa.

8.2 L'assegno di invalidità

Si può ottenere al verificarsi delle seguenti condizioni:

- infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, tale da provocare una **riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo**;
- anzianità contributiva di almeno 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità.

L'assegno ordinario di invalidità ha una validità di tre anni, quindi non è una pensione definitiva.

E' rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale e dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno viene confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare, ma è soggetto alla normativa sul cumulo con redditi da lavoro: l'assegno di invalidità viene quindi ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa.

²⁴ L'INAIL è l'istituto che risarcisce gli infortuni sul lavoro con assegno rivedibile o rendita vitalizia.

L'assegno ordinario di invalidità non è reversibile, ma i superstiti possono beneficiare di pensione indiretta se il titolare dell'assegno possedeva i requisiti pensionistici richiesti²⁵.

Trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione

L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età prevista dalla nuova normativa per la pensione di vecchiaia e in presenza dei requisiti contributivi, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente. (Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia).

²⁵ Vedi capitolo 9.

9. LA PENSIONE AI SUPERSTITI

Il decesso dell'assicurato dà diritto ai superstiti di usufruire di una prestazione denominata:

- **pensione di reversibilità** in caso di morte del soggetto già titolare di pensione;
- **pensione indiretta ai superstiti** se il lavoratore, deceduto ancora in servizio, aveva maturato 15 anni di anzianità contributiva (780 contributi settimanali) o poteva vantare i requisiti per l'assegno di invalidità (5 anni di contributi di cui 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso).

I superstiti aventi diritto alla pensione sono:

- il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione spetta a condizione che sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
- il coniuge divorziato, se titolare di assegno divorzile;
- figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico del medesimo;
- nipoti minori (equiparati ai figli), se totalmente a carico del nonno o della nonna alla data di morte dei medesimi;

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

- ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data del decesso del lavoratore o pensionato risultino a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

- ai fratelli celibi inabili e alle sorelle nubili inabili, che non siano titolari di pensione e che alla data del decesso del lavoratore o pensionato risultino a carico del medesimo.

Il coniuge ed i figli possono beneficiare della pensione, nella misura pari al 60% al solo coniuge²⁶, 80% al coniuge e un figlio, 100% al coniuge e due o più figli; 70% al solo figlio, 80% ai due figli, 100% ai tre o più figli; 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso da coniuge, figli e nipoti.

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Se il superstite avente diritto possiede altri redditi, la pensione di reversibilità viene ridotta del:

- 25% nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps²⁷,
- 40% nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo,
- 50% nel caso in cui il beneficiario abbia un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo.

²⁶ Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un'età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

²⁷ Il trattamento minimo annuo per il 2015 è di € 6.531,07 (€ 502,39 x 13 mensilità).

Indennità una tantum

Spetta al superstite del lavoratore assicurato dopo il 31/12/1995 e deceduto senza vantare i requisiti necessari per la concessione della pensione indiretta ai superstiti²⁸.

L'indennità una tantum è pari all'importo mensile dell'assegno sociale²⁹ moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore del lavoratore deceduto.

L'importo dell'indennità deve essere ripartito fra i superstiti beneficiari, in base alle aliquote previste dalla legge.

²⁸ [Circolare Inps n. 104 del 16/6/2003](#)

²⁹ L'assegno sociale annuo per il 2013 è di € 5.749,90 (€ 442,30 x 13 mensilità).